



Delibera della Giunta Regionale n. 539 del 18/10/2022

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

Oggetto dell'Atto:

CONTRIBUTO PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE A SESSIONI DI PSICOTERAPIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1-QUARTER, COMMA 3, DEL DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 228. DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) l'art. 1-quater, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, prevede che "Tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi".
- b) la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 28 aprile 2022, repertorio atti n. 75/CSR, ha sancito l'intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il contributo per sessioni di psicoterapia. Parimenti, l'intesa del 25 maggio 2022, repertorio atti n. 102/CRS, prende atto della nota del 20 maggio 2022 con la quale il Ministero della salute ha chiesto di rendere un'apposita informativa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul suddetto schema di decreto su cui è stata sancita l'Intesa il 28 aprile 2022, in quanto, a seguito di interlocuzioni tra l'anzidetto Ministero, l'INPS e il Garante per la protezione dei dati, sono state apportate alcune integrazioni tecniche che hanno, tuttavia, lasciato inalterato il procedimento di erogazione del bonus così come individuato in sede di intesa.
- c) detto contributo è volto a sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, che abbiano comunicato l'adesione all'iniziativa al Consiglio nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP).
- d) l'articolo 1-quarter, comma 3, del decreto-legge n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 15/2022 prevede che "il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed è parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE più basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro".
- e) l'art. 1-quarter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, assegna alla Regione Campania, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, quale risorsa per l'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia inerenti all'anno 2022, l'importo di euro 927.130,00;
- f) con decreto 31 maggio 2022 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad oggetto "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15", è stato individuato l'INPS quale soggetto a cui presentare la domanda e sono state definite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione;
- g) l'art. 25 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ha incrementato il fondo di cui all'art. 1-quarter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 assegnando alla Regione Campania, quale risorsa per l'erogazione di contributi per sessioni di psicoterapia inerenti all'anno 2022, l'importo complessivo di euro 2.317.825,00;

RILEVATO che

- a) secondo quanto previsto dall'indicato decreto interministeriale, l'INPS dovrà corrispondere gli importi relativi al citato beneficio e provvedere, a seguito dell'avvenuto trasferimento delle risorse, da parte della Regione Campania, alla remunerazione delle prestazioni effettivamente erogate dai professionisti e per le quali sia stata emessa regolare fattura, entro il mese successivo a quello di emissione, tramite accredito diretto sul conto corrente comunicato ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

RI'

- a) di dover prendere atto del menzionato decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 31 maggio 2022 ad oggetto "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27-06-2022;
- b) di dover demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ogni sollecito adempimento necessario all'attuazione della misura in questione;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per tutto quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di prendere atto del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 31 maggio 2022 ad oggetto "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.148 del 27-06-2022;
2. di demandare alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ogni sollecito adempimento necessario all'attuazione della misura in questione;
3. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale e all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del sito istituzionale della Regione Campania e sul BURC.